

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2121 DEL 22/11/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA DI COMPENSAZIONE IN QUALITÀ DI FISIOTERAPISTI DELLE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO LAURA PILOTTO DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 7 "PEDEMONTANA", LAURA COCCO DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA" E VALERIA LEONARDI DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 6 "EUGANEA".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2167/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con domanda acquisita al numero 25615 del protocollo il giorno 15 marzo 2024, le fisioterapiste Laura PILOTTO, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S., Laura COCCO, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" di Vicenza, e Valeria LEONARDI, fisioterapista dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea" hanno chiesto di poter attivare la procedura di trasferimento per mobilità volontaria di compensazione;
- in ragione della reciproca proposta delle interessate:
 - Laura PILOTTO chiede di trasferirsi dall'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" all'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea";
 - Laura COCCO chiede di trasferirsi dall'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" all'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana";
 - Valeria LEONARDI chiede di trasferirsi dall'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea" all'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica";
- l'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica", con nota n. 78116 del 24 luglio 2024 (acquisita al n. 67953 del protocollo dell'Azienda lo stesso giorno) ha comunicato il parere favorevole alla mobilità in parola con proposta di decorrenza dei reciproci trasferimenti all'1 dicembre 2024;
- anche l'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea", con note n. 137229 del 10 settembre 2024 (acquisita al n. 81033 del protocollo dell'Azienda in pari data) nonché n. 138745 del 12 settembre 2024 (acquisita al n. 81803 del protocollo dell'Azienda) ha comunicato il parere favorevole ai reciproci trasferimenti confermandone la decorrenza all'1 dicembre 2024;
- è stato acquisito al riguardo il parere del Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" che ha espresso parere favorevole allo scambio dei dipendenti interessati, confermandone la possibile decorrenza all'1 dicembre 2024;
- con nota n. 84514 di protocollo del 20 settembre 2024, questa Azienda U.L.S.S. ha anticipato il proprio parere favorevole, evidenziando i necessari requisiti di procedibilità per l'acquisizione dell'interessata Laura COCCO;
- con nota n. 108227 del 23 ottobre 2024 (registrata in entrata al n. 94773 del protocollo dell'Azienda lo stesso giorno) l'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" ha trasmesso l'attestazione riguardante Laura COCCO, che conferma l'insussistenza di impedimenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso questa Azienda;
- agli atti istruttori, è infine stata acquisita l'attestazione della compatibilità del trattamento economico della fisioterapista Laura PILOTTO rispetto al vincolo della spesa del personale e alla disponibilità dei fondi contrattuali sui quali pesa la voce del differenziale economico di professionalità.

Considerato che:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive integrazioni sin qui intervenute) disciplina il passaggio diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- l'articolo 63, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 consente la mobilità di interscambio/compensazione ai sensi degli artt. 29 bis e 30 del predetto D. Lgs. 165/2001 e relative disposizioni applicative;
- la lettera G della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024, avente ad oggetto: *“Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR”* prevede la possibilità per le Aziende U.L.S.S. di *“acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), purché riguardi il medesimo profilo professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria)”*, precisando che tale acquisizione non richiede preventiva autorizzazione da parte dell'Area sanità e sociale.

Dato atto che:

- l'acquisizione in mobilità e l'immissione in effettivo servizio della dipendente proveniente da altra Amministrazione sono subordinate alla verifica della permanenza dell'incondizionata idoneità alla mansione della lavoratrice trasferita nonché degli ulteriori requisiti previsti per l'accesso all'impiego nella corrispondente qualifica;
- il trasferimento per mobilità volontaria reciproca (o per compensazione) è disposto sul presupposto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti;
- pertanto, si prevede che – salvo diverso accordo tra le Amministrazioni interessate - i dipendenti soggetti a trasferimento per mobilità di compensazione fruiscono presso l'Azienda di provenienza dei congedi maturati fino alla data del trasferimento e che l'Amministrazione non assume pertanto obblighi di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le eventuali ferie non fruiti all'atto del trasferimento;
- il maggior onere derivante dallo scambio tra la dipendente in uscita e la dipendente in entrata, pari a euro 1.2000,00 annui, è da ascrivere al differenziale economico di professionalità che grava integralmente sugli appositi fondi contrattuali dell'Azienda che presenta idonea capienza;
- dall'adozione del provvedimento non derivano pertanto oneri diretti a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di compensazione tra dipendenti di pari qualifica e profilo professionale, con equivalente trattamento economico rispetto al limite di spesa annuale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Visti:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive integrazioni sin qui intervenute) che disciplina il passaggio diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 63, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 che prevede la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi del predetto decreto legislativo n. 165/2001;
- la lettera G della D.G.R.V. n. 22 del 16 gennaio 2024, avente ad oggetto: *“Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR”* in tema di mobilità reciproca o per compensazione;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute) in tema di ferie, riposi e permessi del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 approvato con nota dell'Area sanità e sociale adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, nell'attestare l'avvenuta regolare istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane", in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta di trasferimento in mobilità volontaria per compensazione in premessa indicata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di esprimere, per le motivazioni sopra esposte, l'atto di assenso alla mobilità volontaria di compensazione tra le fisioterapiste a tempo indeterminato:
 - Laura COCCO, dipendente dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" che ha chiesto il trasferimento a questa Azienda U.L.S.S.;
 - Laura PILOTTO, dipendente di questa Azienda U.L.S.S. che ha chiesto il trasferimento all'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea", a sua volta compensato da Valeria LEONARDI, dipendente all'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea" che ha chiesto il trasferimento all'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica";
2. di determinare la data dell'1 dicembre 2024 quale decorrenza dei trasferimenti delle interessate, subordinatamente all'acquisizione dell'atto di assenso definitivo delle Aziende U.L.S.S. n. 6 "Euganea" e n. 8 "Berica" con riferimento ai reciproci scambi;
3. di precisare che il perfezionamento del trasferimento di Laura COCCO presso questa Azienda U.L.S.S. è altresì subordinato all'esito della visita medica attestante la piena e incondizionata idoneità alla mansione nonché alla ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti per l'accesso all'impiego nella corrispondente qualifica, necessari alla prosecuzione del rapporto di lavoro;
4. di precisare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), le dipendenti fruiscono presso le amministrazioni di provenienza delle ferie, dei riposi e dei permessi maturati fino alla data del trasferimento e che l'Azienda non assume obblighi di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per i congedi non fruiti all'atto del trasferimento;
5. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" all'esecuzione del provvedimento;
6. di precisare che l'adozione del provvedimento non determina nessun onere aggiuntivo sul bilancio dell'Azienda, trattandosi di compensazione tra dipendenti di pari qualifica e profilo professionale, con equivalente trattamento economico destinato a gravare sul limite di spesa annuale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.